



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot : 268990 /RU

TAR N. 2024 – 20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1267 DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2024 CHE ESTENDE IL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2012, SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATI A FREDDO ORIGINARI DELL'INDONESIA ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATI A FREDDO, SPEDITI DA TAIWAN E DAL VIETNAM, A PRESCINDERE CHE SIANO DICHIARATI O NO ORIGINARI DI TAIWAN E DEL VIETNAM, E CHE CHIUDE L'INCHIESTA RELATIVA ALLA POSSIBILE ELUSIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING ISTITUITE DA TALE REGOLAMENTO, MEDIANTE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATI A FREDDO SPEDITI DALLA TURCHIA, A PRESCINDERE CHE SIANO DICHIARATI O NO ORIGINARI DELLA TURCHIA

Roma 10/05/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 7 Maggio 2024 è stato pubblicato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267** della Commissione che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012**, sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.

In particolare, il Regolamento di esecuzione 2024/1267 (UE):

- all'**art 1 paragrafo 1** ha previsto che il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell'Indonesia, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia, è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente

classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20e 7220 90 80, spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, (codici TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010e 7220908010), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Taiwan	Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Tung Mung Development Co., Ltd. Walsin Lihwa Corporation Yieh United Steel Corporation Yuan Long Stainless Steel Corp.	89AH
Vietnam	Posco VST Co., Ltd. Lam Khang Joint Stock Company	89AJ 89AI

- all'art 1 paragrafo 2 il dazio esteso è il dazio antidumping del 19,3 % applicabile a “**tutte le altre società indonesiane**”;
- all'art 1 paragrafo 3 il dazio esteso in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie di Taiwan e del Vietnam, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati dalle società elencate al paragrafo 1;
- all'art 1 paragrafo 4 l'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti alle autorità doganali degli Stati membri:

- se l'importatore acquista direttamente dal produttore esportatore taiwanese o vietnamita, una fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore e un certificato del produttore, rilasciato da tale produttore esportatore, di cui all'allegato 1 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all'esportazione»). Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1;
- se l'importatore acquista da un operatore commerciale o da un'altra persona giuridica interposta, situata o no a Taiwan e in Vietnam, una fattura commerciale emessa dal fabbricante e intestata all'operatore commerciale o all'altra persona giuridica interposta, recante una dichiarazione del fabbricante e un certificato del produttore, rilasciato da tale fabbricante, di cui all'allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all'esportazione») e una fattura commerciale emessa dall'operatore commerciale o da un'altra persona giuridica interposta e intestata all'importatore. Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1. In caso di mancata presentazione del certificato del produttore e della fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- **all'art 1 paragrafo 5.** A fini di monitoraggio, gli importatori sono tenuti a dichiarare nei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, se l'Indonesia è il paese in cui i fattori produttivi per l'acciaio inossidabile utilizzati per la trasformazione del prodotto a Taiwan o in Vietnam sono stati originariamente fusi e colati. Le autorità doganali registrano tali transazioni, secondo quanto indicato dagli importatori, come relative a prodotti «originariamente fusi e colati in Indonesia» o «non originariamente fusi e colati in Indonesia».
- **all'art 1 paragrafo 6.** Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
- **All'art 2** del presente Regolamento è previsto che le autorità doganali pongano fine alla registrazione delle importazioni, stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632.
- **All' articolo 3 paragrafo 1 è stabilito che** qualora il dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, diventi applicabile e sia fissato a un livello inferiore a quello del dazio antidumping indicato all'articolo 1, paragrafo 2, il dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
- **All'articolo 3 paragrafo 2** è stabilito che la parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 1 è sospesa.

- **All'articolo 3 al paragrafo 3** è stabilito che la sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio antidumping di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483.
- **Nell'articolo 4 al paragrafo 1** il Regolamento prevede che qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione(40)diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e superi il livello del dazio antidumping indicato all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
- **Nell'articolo 4 paragrafo 2** è stabilito che durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
- **Nell'articolo 4 paragrafo 3** è prevista che la sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
- Inoltre, **nell'articolo 5** è sancito che la richiesta di esenzione presentata da Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited è respinta.
- **All'Articolo 7 paragrafo 1** è sancito che le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente e devono essere inviate al seguente indirizzo:
*Commissione europea
 Direzione generale del Commercio
 Direzione G, Ufficio:
 CHAR 04/39
 1049 Bruxelles/Brussel
 BELGIQUE/BELGIË*
- **All'articolo 7 paragrafo 2**, è previsto che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012.
- **l'allegato 1** al predetto regolamento, invece, prevede una dichiarazione per **la vendita diretta all'esportazione**. Tale dichiarazione firmata da un responsabile del fabbricante che emette la fattura commerciale, **redatta secondo il modello che segue**, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a):
 - a. nome e funzione del responsabile del fabbricante.
 - b. dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in

(Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

c. data e firma.

La fattura commerciale deve essere accompagnata da un certificato del produttore valido, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), su cui deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore, redatta secondo il modello seguente:

a. nome e funzione del responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore;

b. dichiarazione seguente:

«Il sottoscritto certifica che:

- il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono complete ed esatte.
 - I fattori produttivi per l'acciaio inossidabile utilizzati per la produzione del (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato, sono stati originariamente fusi e colati in Indonesia: SÌ/NO (indicare la risposta corretta);
- c. data e firma.

- l'allegato 2 al predetto regolamento prevede la dichiarazione del fabbricante per la **vendita indiretta all'esportazione**. Tale dichiarazione emessa dal fabbricante taiwanese o vietnamita, firmata da un responsabile del fabbricante che emette per questa transazione la fattura intestata all'operatore commerciale o ad altra persona giuridica interposta, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), rilasciata dal fabbricante all'altra persona giuridica interposta o all'operatore commerciale:

a) nome e funzione del responsabile del fabbricante.

b) dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'operatore commerciale/all'altra persona giuridica interposta (nome dell'operatore commerciale/dell'altra persona giuridica interposta (paese dell'operatore commerciale/dell'altra persona giuridica interposta), oggetto della presente fattura, è stato fabbricato dalla nostra società (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

c) data e firma.

Inoltre, la fattura commerciale deve essere accompagnata da un certificato del produttore valido, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), su cui deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore, redatta secondo il modello seguente:

a) nome e funzione del responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore;

b) dichiarazione seguente:

«Il sottoscritto certifica che:

- i) il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato,

è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono complete ed esatte.

ii) i fattori produttivi per l'acciaio inossidabile utilizzati per la produzione del (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato, sono stati originariamente fusi e colati in Indonesia: SÌ/NO (indicare la risposta corretta)»;

c) data e firma.

Il citato Regolamento entra in vigore l'8 maggio 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1267 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.